




# COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



## Deliberazione di Consiglio Comunale N. 18 del 16/05/2013

ORIGINALE

Codice Ente: 10043

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI.**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilatredici il giorno sedici del mese di maggio alle ore 20:30, presso questa Sede Municipale, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale convocato nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente	N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	ROSSI CLAUDIO	X		10.	ALGISI LUCA GIUSEPPE	X	
2.	DI GAETANO MICHELE	X		11.	FERRARI ANTONIO	X	
3.	SIGNORELLI MATTIA	X		12.	SPINELLI ANTONIO	X	
4.	ROSSI ROBERTO	X		13.	PEDA GIULIO	X	
5.	ROSSI GIOVANNI LUIGI	X		14.	ZENONI RODOLFO	X	
6.	MINELLI MARCO	X		15.	MORETTI ALBINO	X	
7.	GALIZZI LUCA	X		16.	PELLICCIOLI OSCAR	X	
8.	FUMER RENZA	X		17.	BARCELLA GIOVANNI B.		X
9.	MENGA ROBERTO	X					

ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor ROSSI CLAUDIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO Signor DOTT. BUA ROSARIO.


Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri comunali a discutere in seduta sull'argomento in oggetto.

Immediatamente eseguibile



## COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



Il sottoscritto BUA dott. Rosario nella sua qualità di:

- **SEGRETARIO DEL COMUNE DI BRUSAPORTO**, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.Lgs 267/2000, esprime parere favorevole per la legittimità della proposta di deliberazione che segue per i seguenti motivi: la competenza è conforme al combinato - disposto di cui agli artt. 42 e 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267, non si ravvisa, alla luce della documentazione agli atti, alcuna violazione di legge.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Addì, 16.05.2013

Fto BUA dott. Rosario

La sottoscritta Piazzalunga dott.ssa Monica nella sua qualità di:

- **RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO** ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione che segue in quando la procedura si è svolta con regolarità e nell'osservanza delle disposizioni normative che regolano la materia.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Addì, 16.05.2013

Fto PIAZZALUNGA dott.ssa Monica

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TRES);

Atteso che il nuovo tributo

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006;
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29);
- si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di una quota a copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992;


Richiamato in particolare il comma 22 dell'articolo 14, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;



## COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

Richiamato infine l'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 25, il quale:

- a) al comma 2 limitatamente all'anno 2013 ed in deroga alla disciplina contenuta nel citato articolo 14, ha stabilito particolari disposizioni inerenti le modalità di versamento, lo svolgimento dell'attività di riscossione e l'applicazione della quota relativa al tributo sui servizi indivisibili, che viene incassata direttamente dallo Stato senza possibilità per il Comune di aumentare la maggiorazione dello 0,30%;
- b) al comma 3 ha esonerato dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non domestiche;

ESAMINATO l'allegato schema di Regolamento per la disciplina della TARES, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha differito al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;


Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale*



## COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



*previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

Ascoltato l'intervento del Sindaco C. Rossi, il quale introduce il punto n. 4 all'ordine del giorno : << Esame ed approvazione del Regolamento TARES>>, precisando che tale argomento sarà trattato insieme ai punti n. 5 e 6, relativi rispettivamente al Piano Finanziario e alla determinazione delle tariffe della Tares per l'esercizio 2013, in quanto trattasi di materie strettamente correlate tra di loro. Chiarisce tuttavia che i singoli punti, esaurita la discussione su di essi, saranno oggetto di separata votazione. Cede la parola all'assessore all'Ambiente Rossi R. per illustrare il nuovo tributo introdotto dalla manovra c.d. "Salva Italia".

L'assessore Rossi R. ricorda che l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Chiarisce che la tassa, destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.

Precisa che sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie solo se relative a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Ciò significa che, al contrario, le aree pertinenziali delle utenze non domestiche, quali ad esempio i parcheggi, sono sottoposte al prelievo tributario ed anche alla maggiorazione.

Evidenzia che un'altra novità è che, in caso di utilizzi temporanei, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Sottolinea che la base imponibile resta per il momento la superficie calpestabile dei locali e delle aree tassabili.

Precisa che nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto, come in passato, di quella parte di essa dove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Il nuovo tributo viene corrisposto in base ad una tariffa, commisurata ad anno solare, composta da una quota fissa ed una quota variabile ed articolata in due fasce d'utenza: utenza domestica e non domestica.

Chiarisce che il calcolo della tassa per le utenze domestiche avviene in base al numero dei componenti del nucleo familiare (o dei soggetti domiciliati) ed alla superficie dei locali tassabili.

Mentre il calcolo della tassa per le utenze non domestiche avviene in base alla superficie dei locali e le aree tassabili che vengono classificate in una delle 30 categorie previste dal D.Lgs. n. 158 del 27/04/1999 (c.d. metodo normalizzato) in relazione alla prevalente destinazione d'uso.


Ricorda ancora che la TARES ha inoltre introdotto una maggiorazione che deve essere applicata alla tariffa, pari ad euro 0,30 per metro quadro, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.

Tale maggiorazione può essere aumentata fino ad euro 0,40 per metro quadro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.



# COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



La maggiorazione per l'anno 2013 rimane fissata nella misura di euro 0,30 per metro quadro. Sottolinea che la maggiorazione è destinata alla copertura di costi relativi ai servizi c.d. "indivisibili" dei comuni, ovvero tutti quei servizi che il comune svolge per la cittadinanza e dei quali i cittadini sono potenzialmente fruitori.

Alcuni dei servizi indivisibili dei comuni sono, ad esempio:

pubblica sicurezza e vigilanza;

servizi cimiteriali;

servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica;

servizi socio-assistenziali;

servizio di protezione civile;

servizio di tutela degli edifici ed aree comunali.

La quota della maggiorazione è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo.

Evidenzia che il Consiglio comunale nella seduta odierna è chiamato ad approvare il Regolamento che ne disciplina l'introduzione, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa e le scadenze connesse.

Entra quindi nel merito del regolamento che viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista all'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Esso istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

Specifica che l'entrata disciplinata dal regolamento ha natura tributaria, poiché non è stata attivata la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.

La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Tiene a precisare che per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.


Chiarisce l'articolazione del regolamento proposto, suddiviso in 7 Titoli che compongono i 41 articoli di riferimento:

- Il Titolo I° è costituito dalle cosiddette **DISPOSIZIONI GENERALI**, all'interno del quale vengono specificati l'oggetto del Regolamento stesso, la gestione e classificazione dei rifiuti (suddivisi in urbani e speciali), le sostanze escluse dalla Normativa sui rifiuti ed i soggetti attivi alla riscossione del tributo stesso.
- Il Titolo II° è costituito dai presupposti per l'applicazione del tributo, legati al possesso, all'occupazione o alla detenzione di locali o aree scoperte operative delle utenze non domestiche; lo stesso tratta le definizioni di locali, aree scoperte, utenze domestiche e non domestiche, nonché le esclusioni di assoggettazione del tributo; vengono specificati quindi i soggetti passivi, le esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti e per produzione di rifiuti speciali delle utenze non domestiche (art. 10), e la superficie di riferimento per il calcolo del tributo, costituita da quella calpestabile (al netto dei muri).
- Il Titolo III° tratta le tariffe e la relativa determinazione, legate alla copertura integrale dei costi di gestione, l'articolazione in quota fissa ed in quota variabile, domestica e non domestica, l'applicazione del tributo giornaliero e il tributo Provinciale.
- Il Titolo IV° tratta le riduzioni e le agevolazioni in particolare l'art. 23 assicura una riduzione percentuale della quota variabile alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei



## COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



propri scarti organici, nella misura del 10% (vedi successivamente PEF – cap. 2 “Obiettivo Sociale”. Riduzioni applicate anche alle utenze non domestiche a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti avviati al recupero (art. 24).

- Il Titolo V° è costituito dalla maggiorazione per i cosiddetti “Servizi Indivisibili”.
- Il Titolo VI° e il Titolo VII° sono costituiti da articoli finali che trattano l’obbligo di dichiarazione, gli accertamenti, le sanzioni previste, riscossioni, interessi, rimborsi, contenziosi e tutte le disposizioni finali e transitorie.

Al termine dell’esposizione, ringrazia l’assessore di Gaetano M., la dott.ssa Piazzalunga M. e l’assessore Menga R. per l’impegno e la collaborazione prestata nel predisporre il regolamento TARES e gli altri documenti ad esso collegati.

Dopo l’ampia relazione illustrativa dell’assessore all’Ambiente, il Sindaco Rossi C. sottolinea che la Tares si presenta come un tributo complesso, la cui tariffa è determinata sulla base dei componenti il nucleo familiare e della superficie dell’immobile. Ricorda che il gettito della Tares deve coprire per legge l’intero costo del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, pari ad € 384.952, mentre in precedenza la TARSU copriva circa l’ottantasei per cento dei costi e la differenza gravava sul bilancio comunale..

L’assessore Di Gaetano M. ripercorre l’iter di formazione del regolamento, che è stato redatto seguendo le linee guida stabilite dal competente Ministero. Richiama l’attenzione sui costi di gestione del servizio previsti per il 2013, distinti tra componente fissa e variabile, comparandoli con quelli del 2012 e con la previsione per il 2014. Chiarisce che l’esatta definizione dei costi del servizio costituisce il presupposto necessario per poter stabilire la tariffa da applicare alle utenze domestiche e a quelle non domestiche.

Il Sindaco Rossi C. ricorda che il Comune di Brusaporto in tema di raccolta differenziata ha fatto registrare ottimi risultati, passando da una percentuale del 65% nel 2011 per arrivare ad oggi al 68,73%, questo grazie alla collaborazione e sensibilità dei cittadini che hanno condiviso le scelte amministrative in tema di tutela ambientale.


Il consigliere Preda osserva che con l’approvazione del nuovo regolamento sulla tares si manda in soffitta la vecchia tarsu. Questo nuovo tributo ha un po’ il sapore di una patrimoniale e costringe l’amministrazione comunale a rivedere il modello organizzativo nella gestione e nell’impostazione delle nuove tariffe. Evidenzia che tale sistema doveva entrare in vigore il 1 gennaio 1999, poi prorogato all’anno 2000 e successivamente prorogato di anno in anno attraverso le finanziarie per arrivare all’anno 2013. Tiene a precisare che con le notizie che arrivano da Roma sarebbe stato opportuno che questo consiglio si tenesse la settimana prossima, in quanto domani il governo potrebbe decidere l’ennesimo rinvio, per cui in questi momenti necessita avere prudenza.

Entra quindi nel merito del testo, suggerendo che all’art. 1 – primo comma – la parola <<istituisce>> venga sostituita con <<sostituisce il precedente regolamento Tassa Rifiuti Solidi Urbani>>. Inoltre nota che all’articolo 1 non si fa nessun riferimento alla maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinato dall’art.14, comma 13, del D.L. 201/2011, cioè della maggiorazione pari allo 0,30% euro per metro quadro destinata a finanziare i costi relativi ai servizi indivisibili del comune (illuminazione pubblica, manutenzione e fruizione di parchi e giardini pubblici, ecc.). Ribadisce che l’introito di questa maggiorazione va ai Comuni anche se il primo anno viene versata allo stato che poi la devolve ai comuni in sostituzione dei trasferimenti statali, per cui



## COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



occorre essere realistici e dire le cose come stanno.

L'assessore Di Gaetano M. non concorda con la richiesta di modificare il termine <<istituisce>>, in quanto con la previsione dell'articolo 1 del regolamento di fatto si istituisce un nuovo tributo che, come si legge all'articolo 38 del medesimo regolamento, abroga e sostituisce il regolamento della Tarsu e le sue successive modifiche. Ritiene pertanto che la richiesta del consigliere Preda trovi già riscontro all'interno del testo regolamentare come attualmente formulato.

La dott.ssa Piazzalunga M. richiama invece l'attenzione sugli articoli 26 e 27 del regolamento che disciplina espressamente la maggiorazione a copertura dei costi per i servizi indivisibili dei comuni, definendone i presupposti e rimandando la determinazione delle aliquote della maggiorazione all'approvazione delle tariffe.

Viene dato atto che entra in sala il consigliere Spinelli, per cui i presenti sono n. 16.

Il consigliere Preda G. evidenzia che all'articolo 2, commi 4 e 5, vengono usati numeri e lettere per individuare i singoli oggetti degli elenchi, ritenendo opportuno uniformare il linguaggio. Inoltre sottolinea la necessità di eliminare all'articolo 2, comma 4 lettera d), il riferimento alle <<spiagge marittime e lacuali>>, in quanto non pertinente alla realtà locale. Con riferimento all'articolo 5, comma 1, chiede di eliminare la frase <<interamente o prevalentemente, la superficie degli>>, nonché togliere l'intero secondo comma che non riguarda il comune di Brusaporto.

Si prende atto e si condivide la richiesta di uniformare il linguaggio per quanto riguarda i commi 4 e 5 dell'articolo 2, nonché di eliminare il riferimento alle <<spiagge marittime e lacuali>>. La dott.ssa Piazzalunga si esprime favorevolmente anche sull'eliminazione dell'intero secondo comma dell'articolo 5; tuttavia non concorda sul togliere la frase <<interamente o prevalentemente, la superficie degli>>, spiegando che essa trova la sua ragione nell'ipotesi in cui la superficie di un immobile (per esempio una struttura aeroportuale) ricada sul territorio di due comuni.

Con riferimento all'articolo 8, comma 1 lett. a), viene condivisa la richiesta del consigliere Preda G. di inserire subito dopo la frase <<dei servizi pubblici a rete>> le parole <<di elettricità o gas>>.

In merito alla previsione dell'articolo 11 - comma 3 – secondo cui viene assoggettata a tributo la superficie calpestabile, misurata a filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di 1,50 mt. Il consigliere Preda G. chiede che per i sottotetti e le soffitte si faccia riferimento alla media ponderale di m. 1,50 .


Il consigliere Minelli M. non concorda con quanto richiesto, ritenendo necessario mantenere la formulazione originale dell'articolo che parla di altezza minima di m. 1,50. Posizione condivisa dai consiglieri di maggioranza.

Il consigliere Preda G. in risposta alla posizione espressa da alcuni consiglieri di maggioranza, invita a tenere presente che il concetto primario della Tares è la presenza dell'uomo nei locali. Qui si vuole indicare l'altezza di mt. 1,50 che di norma è stabilito per altri locali minore dal regolamento. Per i sottotetti che non hanno un'altezza regolare si è indicato una media che rientra nella normalità di misura per questi casi. Invita a non dimenticare la conformazione del tessuto edilizio di Brusaporto in cui la stragrande maggioranza degli immobili ha il sottotetto superiore a queste altezze ed escluderle



## COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



vuol dire escludere un quarto della superficie domestica tassabile, con conseguente aumento della tassa. Non si dimentichi inoltre che la tassa deve coprire tutti i costi, per cui se a pagare si è in tanti la tassa diminuisce .

La dott.ssa Piazzalunga M., in risposta ad un quesito posto dal consigliere Pelliccioli e relativo alle aree esterne tassabili, richiama l'articolo 8 comma 1 lett. F) del regolamento che esclude dalla tassazione le aree destinate alla sosta gratuita dei veicoli. Ritene inoltre corretta, venendo condivisa dai consiglieri, l'osservazione del consigliere Preda laddove chiede di inserire all'articolo 12 - comma 1, dopo la parola <<assimilati> la frase <<e non può essere superiore al costo di esercizio del servizio in oggetto. L'eventuale eccedenza di gettito è computata in diminuzione del tributo da iscriversi per l'anno successivo>>.

Non viene condivisa invece la proposta del consigliere Preda di indicare al comma 2 dell'articolo 12, dopo le parole <<bilancio di previsione>> la frase <<comunque entro e non oltre il 30 marzo>>, in quanto ritenuta troppo vincolante.

Il consigliere Pelliccioli O. , con riferimento all'articolo 17 – comma 2 - , chiede che siano considerati facenti parte del nucleo familiare anche i soggetti temporaneamente assenti per ragioni di studio.

Viene condivisa questa proposta per cui all'articolo 17 – comma 2 – dopo le parole <<servizio di volontariato>> vengono inserite le parole <<di studio o>>.

Si prende atto che il consigliere Pelliccioli O. si allontana dalla sala a causa di impegni precedenti, per cui risultano presenti n. 15 consiglieri.

Il consigliere Preda G. chiede di specificare all'articolo 20 <<scuole statali o convenzionate>> con annesse << le palestre e le mense scolastiche>>. Propone inoltre di esentare la scuola materna parrocchiale, tenendo presente che l'esenzione è già contemplata nell'attuale regolamento TAR SU.

La dott.ssa Piazzalunga M. esprime perplessità al riguardo, in quanto la detrazione dovrebbe poi essere prevista anche a bilancio. Al riguardo il Sindaco Rossi ritiene di mantenere l'attuale formulazione dell'articolo 20, senza modifiche.

In risposta ad un quesito del consigliere Preda, la dott.ssa Piazzalunga M. conferma che la tariffa giornaliera prevista dall'articolo 21 si applica alle bancarelle, nonché alle occupazioni di locali o aree di durata inferiore a 183 giorni nel corso dell'anno solare.

In merito al Titolo III relativo alle riduzioni ed agevolazioni, osserva che il comune può determinare casi di riduzioni o di esenzioni dalla tassa secondo quanto previsto dall'art. 67 commi 1 e 3 del d.Lgs. 507/93.

Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all' art.62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66 i comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciali agevolazioni, sotto forma di riduzione ed, in via eccezionale, di esenzione.


Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Pertanto in questo titolo si possono inserire tutti gli edifici pubblici soggetti a tassa e le eventuali



## COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



esenzioni alle Associazioni che occupano edifici comunali e non.

Con riguardo in particolare all'articolo 23, propone di inserire la previsione che il Comune incentiva anche l'autocompostaggio dell'erba dei giardini, le foglie, fiori, verdure, ecc. in considerazione della tipologia urbanistica, architettonica e paesaggistica del territorio, nel quale è forte la presenza di piccole unità abitative familiari (villette e villette a schiera). Con una riduzione del 10% della tariffa mediante tecniche tradizionali (buca o cumulo) oppure mediante contenitori per compost.

In proposito l'assessore Di Gaetano M. si dichiara d'accordo in linea di massima ma ritiene opportuno fare un rimando ad uno specifico disciplinare che detti i criteri operativi per il corretto compostaggio.

Il consigliere Preda esprime perplessità perché deve essere materia oggetto di previsione regolamentare.

Viene condivisa la proposta dell'assessore Di Gaetano di inserire all'articolo 23 il comma 2, così formulato <<Il compostaggio dovrà essere effettuato in conformità al disciplinare predisposto dal Comune di Brusaporto>>.

Con riferimento all'articolo 38 - Entrata in vigore e abrogazioni, il consigliere Preda G. chiede che nella parte finale, dove si fa riferimento all'abrogazione del vigente regolamento Tarsu, venga specificato l'atto deliberativo di approvazione e quelli di successivi di modifica.

L'assessore Di Gaetano M. e la dott.ssa Piazzalunga, propongono di inserire all'art. 38, dopo la frase finale <<...che disciplinava la Tassa Rifiuti (TARSU)>>, le parole :<<e successive modifiche.>>, rimandando tuttavia al dispositivo della delibera di approvazione del presente regolamento di richiamare per completezza gli atti consiliari che avevano istituito la Tarsu e le modifiche successive. Tale proposta viene recepita ai fini della modifica dell'art. 38 del regolamento Tares.

Il consigliere Preda G. ritiene importante integrare l'articolo 40 del regolamento con un terzo comma relativo al ravvedimento operoso. A tale riguardo, viene proposta e condivisa dai consiglieri, con il parere favorevole della dott.ssa Piazzalunga M., la seguente formulazione : <<3. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27.12.1997, n. 449, si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.L. 218/1997>>.

Il consigliere Preda G. propone altresì che il regolamento venga chiuso e completato con una disposizione finale che faccia rinvio alle norme di legge vigenti per tutto quanto non previsto nel regolamento in esame.


Si condivide la proposta con l'inserimento dell'articolo 42 – Norma di rinvio, così formulato: <<Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale di riferimento>>.

Il consigliere Rossi Giovanni Luigi sottolinea l'utilità del compostaggio nell'ambito della gestione dei rifiuti e ritiene importante che venga migliorato ed ulteriormente incentivato. Evidenzia che avrebbe apprezzato un maggior sostegno a favore dei cittadini che attuano questa attività di recupero



# COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



della frazione organica, pertanto auspica che l'amministrazione comunale preveda per il futuro incentivi adeguati e sensibilizzi la gente sull'argomento.

Il Sindaco condivide la posizione del consigliere Rossi G.L., ma ritiene che siano necessari anche controlli accurati per verificare che il compostaggio sia correttamente attuato e non diventi un modo per beneficiare di riduzioni della tariffa. Al termine mette ai voti l'approvazione del Regolamento Tares così come proposto e con le modifiche condivise durante l'esame per migliorarne il testo.

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO l'art. 42 , comma 2, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in ordine alla competenza del Consiglio comunale;

Con il seguente risultato della votazione:

Consiglieri presenti n. 15, Consiglieri Votanti n. 15, Astenuti n. 0 ;

Voti favorevoli n. 15, Contrari 0, espressi in forma palese per alzata di mano,


## DELIBERA

- 1) di approvare, con le modifiche apportate, il nuovo "*Regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi*", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011, composto di n. 42 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013, in sostituzione del precedente regolamento per l'applicazione della TARSU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 23.02.1996, e successive modificazioni ed integrazioni (GC n. 52 del 27.11.1998 e n. 39 del 29.11.2004) .
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
- 4) di pubblicare il presente regolamento:
  - ◆ sul sito internet del Comune.
  - ◆ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.



# COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



Delibera di C.C. n. 18 del 16/05/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
ROSSI CLAUDIO

Il Segretario  
DOTT. BUA ROSARIO

Si certifica che questa deliberazione, è affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 31 maggio 2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 31 maggio 2013 al 15 giugno 2013, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, 31 maggio 2013

Il Segretario  
BUA ROSARIO

---

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di dieci giorni dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, \_\_\_\_\_

Il Segretario  
BUA ROSARIO